

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo, in Catanzaro,

TRA

il CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Catanzaro al Viale Europa, Località Germaneto, che nel prosieguo sarà denominato per brevità anche "COMALCA" in persona del Presidente Daniele Maria Ciranni P.IVA 01226060794

E

la società **EKOSISTEM AMBIENTE SRL**, P.I. 03342700790, con sede legale in Catanzaro, Traversa degli Svevi, 8, in persona del legale rappresentante Sia Antonella, nata a Soveria Mannelli (CZ), il 24 settembre 1992, domiciliata per la carica presso la sede di seguito indicata anche come "IMPRESA AFFIDATARIA",

PREMESSO CHE

- il COMALCA necessita del servizio di derattizzazione e disinfestazione per le aree e i locali posti all'interno del Centro agroalimentare di Catanzaro;
- le attività oggetto del presente contratto, elencati nella richiesta di preventivo del 10 dicembre 2020, sono meglio descritte all'art. 1;
- L'IMPRESA AFFIDATARIA ha fatto pervenire propria offerta economica sulla scorta della specifica richiesta del Cliente;

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente accordo, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

COMALCA affida a EKOSISTEM AMBIENTE SRL il servizio di derattizzazione e disinfestazione per le aree e i locali posti all'interno del Centro agroalimentare di Catanzaro che consiste in: 1) dodici interventi di derattizzazione con fornitura, integrazione e mantenimento dei tubi con esca Variat Pasta COPYR in numero non inferiore a settanta secondo la planimetria allegata (allegato A); 2) un intervento di disinfestazione antilarvale con l'utilizzo di insetticida FENDONA 15 SC, FENDONA 60 SC COPYR in percentuale del 4%; 3) due interventi mensili di disinfestazione adulticida con l'utilizzo di insetticida FENDONA 15 SC, FENDONA 60 SC COPYR in percentuale del 4% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre; 4) un intervento annuale con fumogeni sulla rete fognaria.

L'IMPRESA AFFIDATARIA deve, con la propria ed esclusiva organizzazione tecnico amministrativa, espletare tutti i servizi a regola d'arte secondo le scansioni temporali

concordate con COMALCA ed eventuali maggiori ed eccezionali necessità di intervento secondo i costi determinati nel preventivo dell'IMPRESA AFFIDATARIA.

L'IMPRESA AFFIDATARIA nonché il personale impiegato debbono, comunque, uniformarsi a tutte le norme e disposizioni impartite da COMALCA.

L'IMPRESA AFFIDATARIA è tenuta a trasmettere a COMALCA le schede tecniche di intervento nonché eventuali modifiche e/o variazioni che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordati e approvati dal Cliente.

Detta impresa è tenuta, inoltre, a comunicare a COMALCA i nominativi dei responsabili tecnici e organizzativi del servizio ai quali fare riferimento in caso di qualsivoglia necessità e che abbiano, comunque, la responsabilità di garantire che tutte le prestazioni assunte dall'IMPRESA AFFIDATARIA siano regolarmente adempiute.

COMALCA si riserva la facoltà di effettuare, per il tramite di suoi delegati, tutti gli accertamenti ed i controlli che riterrà più opportuni, al fine di verificare la corrispondenza del servizio alle esigenze del Centro Agroalimentare.

Pertanto, L'IMPRESA AFFIDATARIA è tenuta ad offrire piena e fattiva collaborazione nel corso di tali accertamenti e controlli senza alcuna opposizione e/o ostruzionismo nonché ad esibire, su semplice invito di COMALCA, tutta la documentazione inerente gli accertamenti in atto.

L'IMPRESA AFFIDATARIA è, altresì, tenuta a:

- 
- 
- a) osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori;
 - b) osservare tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro;

Art. 2 -Cessione di contratto

E' fatto espresso e tassativo divieto all'IMPRESA AFFIDATARIA di cedere a qualsivoglia titolo il contratto.

E', altresì, fatto espresso e tassativo divieto alla IMPRESA AFFIDATARIA di cedere in tutto o in parte i servizi di cui all'affidamento senza il preventivo consenso espresso di COMALCA Srl.

In caso di violazione dei predetti divieti, il contratto verrà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 3 - Sospensione o irregolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui l'IMPRESA AFFIDATARIA sospenda, a causa di scioperi del proprio

personale o per qualsiasi altro motivo, anche per breve periodo l'esecuzione dei servizi ovvero per tali ragioni non li esegua in modo regolare e completo, COMALCA Srl si riserva il diritto a provvedervi direttamente o tramite altra impresa, addebitando all'IMPRESA AFFIDATARIA tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante da tali inadempienze.

Art. 4 -Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto e rimane convenzionalmente esclusa la proroga tacita ovvero automatica di esso.

COMALCA Srl, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistano ragioni di convenienza si riserva la facoltà di procedere alla rinnovazione del contratto mediante comunicazione da inoltrare all'IMPRESA AFFIDATARIA almeno 1 (uno) mese dalla scadenza del presente contratto.

Art. 5 -Compensi e modalità di pagamento

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento della totalità dei servizi oggetto del presente accordo è pari ad € **4.500,00 (quattromilacento/00)** oltre IVA come per legge, su base annua, da corrispondersi con cadenza trimestrale, a mezzo bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura.

Art. 6 – Sospensione del servizio

COMALCA Srl si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione purchè ricorra uno dei seguenti motivi:

1. per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
2. mancanza in capo all'Impresa Affidataria, di uno o più dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio;

Il recesso sarà comunicato all'Impresa Affidataria mediante lettera raccomandata a.r. contenente il motivo del recesso.

Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Qualora, per esigenze di COMALCA Srl o a seguito di disposizioni dell'Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva del Centro Agro Alimentare di Catanzaro, COMALCA Srl si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale senza che l'Impresa Affidataria possa avanzare alcuna pretesa di

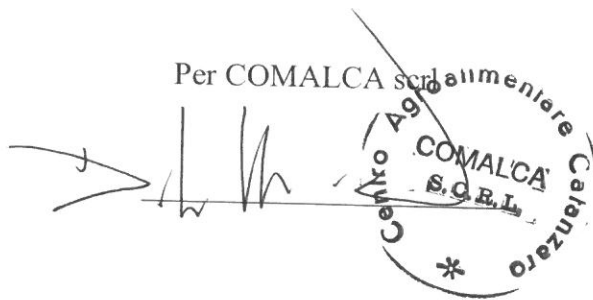


risarcimento o indennizzo.

Art. 7 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione dell'affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto in Catanzaro, il 26 marzo 2021

Per COMALCA s.r.l. 

Per EKOSISTEM AMBIENTE SRL





Ekosistem Lingkungan

Ekosistem Ambiente s.r.l.s.